

**CONTRATTO PER AFFIDAMENTO INCARICO
DI OPERA INTELLETTUALE RELATIVA AL COLLAUDO
TECNICO-AMMINISTRATIVO E/O FUNZIONALE E/O
COLLAUDO STATICO DELLE STRUTTURE**

4

Con la sottoscrizione del presente disciplinare il Committente, rappresentato da in qualità di, affida al dr. arch. Codice Fiscale; P. IVA n°; iscritto all'Albo degli Architetti P. P. e C. della provincia di dal, col n. (e nell'Elenco Regionale dei Collaudatori della Regione(ove previsto)), con polizza assicurativa stipulata per i danni provocati nell'esercizio della attività professionale (R.C. professionale n....., rilasciata da), domiciliato in, l'incarico per il collaudo Tecnico-Amministrativo delle opere di, finanziate con (eventuale) Soggetto appaltante (eventuale in caso di appalti in concessione)

ART. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO

L'incarico affidato comprende:

- il collaudo tecnico-amministrativo / tecnico - funzionale / statico delle strutture in corso d'opera / finale per un importo al lordo dei lavori a base d'asta pari ad euro

L'incarico è affidato a titolo individuale all'arch. iscritto all'Albo degli Architetti P. P. e C. della provincia di dal, (iscritto nell'Elenco Regionale dei Collaudatori al n. "ove previsto")

Oppure (nel caso di importi superiori al milione di euro)

L'incarico è affidato ad una commissione di collaudo composta dai seguenti professionisti:

-, in qualità di componente con funzioni di Presidente;
-, in qualità di componente;
-, in qualità di componente;

I sopralluoghi della detta commissione sono regolati e presieduti da componente Presidente cui compete, altresì, l'onere della stesura del verbale di seduta oltre all'onere delle convocazioni per i vari accertamenti in corso d'opera.

Nel caso in cui l'incaricato, sia esso presidente che componente della commissione di collaudo, rivesta la posizione di pubblico dipendente, lo svolgimento da parte sua delle operazioni di collaudo sarà subordinato alla espressa manifestazione di assenso da parte dell'Amministrazione di appartenenza.

ART. 2 - DESCRIZIONE DELL'INCARICO

- Il **collaudo tecnico-amministrativo** in corso d'opera/finale di lavori e forniture riguarda il complesso delle verifiche e delle prove atte ad accertare, sia tecnicamente che amministrativamente, la rispondenza di quanto realizzato a quanto previsto nel progetto e nelle varianti approvate, in modo da garantire alla Committenza il corretto adempimento degli oneri contrattuali da parte dell'Impresa, la corretta liquidazione da parte della Direzione Lavori dei corrispettivi contrattualmente stabiliti, la rispondenza tecnica dell'opera realizzata alle finalità per le quali la Committenza ha commissionato l'opera stessa, nonché l'esame di eventuali riserve e relativo parere, ed il rilascio del Certificato di Collaudo.
- Il **collaudo tecnico-funzionale** riguarda il complesso delle verifiche dei manufatti da collaudare e si conclude con un verbale di collaudo tecnico-funzionale, atto a stabilire se un impianto o una apparecchiatura funzionalmente soddisfa determinate normative di legge o prescrizioni capitolari.
- Il collaudo tecnico-funzionale presuppone quindi l'effettuazione di prove e verifiche di funzionamento con strumentazioni appropriate e la redazione di verbali di prova.
A mero titolo esemplificativo, il collaudo tecnico-funzionale comprende:

- il complesso delle verifiche atte ad accertare il funzionamento di un impianto di depurazione, secondo le normative di legge e/o capitolari;
- il complesso delle verifiche atte ad accertare che una rete di fognatura soddisfi ai requisiti di tenuta idraulica e alle normative di leggi e/o capitolari;
- il complesso delle verifiche atte ad accertare il funzionamento di un impianto di riscaldamento, condizionamento o impianto simile, secondo le normative di leggi e/o capitolari;
- il complesso delle verifiche strumentali atte ad appurare se un impianto elettrico, di segnalazione e controllo è conforme alle normative specifiche e/o capitolari.

- Il **collaudo statico delle strutture** riguarda tutte le verifiche e prove sulle opere in cemento armato, in cemento armato precompresso e/o in acciaio, e sulle strutture in muratura e in laterocemento, in legno o altri materiali speciali e si conclude con un Certificato di collaudo statico redatto ai sensi della Legge n. 1086/71 ed eventuali altre norme nazionali e/o regionali ove esistenti ed applicate.

Le prove di carico sono effettuate se previste dalle norme di legge oppure se ritenute necessarie dal collaudatore nel qual caso dovranno essere opportunamente motivate nella relazione.

Eventuali particolari revisioni dei calcoli statici potranno essere effettuate o su esplicita richiesta da parte della Committenza oppure dopo aver opportunamente e dettagliatamente motivato al Committente le ragioni che le rendono necessarie.

Gli incarichi predetti comprendono la predisposizione e la presentazione, al Committente, dei seguenti elaborati appropriati alla natura dell'opera:

- a) certificato di collaudo tecnico-amministrativo contenente la verifica dell'iter amministrativo, dall'approvazione del progetto fino all'ultimazione dei lavori con relative deliberazioni, delle varianti e atti amministrativi connessi, la relazione illustrativa delle opere, i verbali delle visite con descrizione delle verifiche e dei collaudi tecnico-funzionali eseguiti, revisione tecnico-contabile, certificazioni di materiali e attrezzature soggetti a certificazioni e/o a dichiarazioni di conformità, verbale di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata di cui all'art. 230 del D.P.R. 207/2010;
- b) eventuale Relazione acclarante i rapporti con la in relazione al finanziamento dalla stessa erogato;
- c) verbali di visite di collaudo (nel caso in cui si tratti di collaudo in corso d'opera) attestanti il corretto avanzamento dei lavori e la conformità al progetto, l'intera spesa sostenuta dall'ente beneficiario del contributo(natura dell'eventuale contributo, regionale od altro)..... in relazione alle quote di contributo erogato, (a norma della Legge Regionale) secondo il disposto della circolare n. 6 del 24/5/01;
- d) eventuale relazione riservata sulle domande di maggiori compensi richiesti dall'impresa durante l'esecuzione dei lavori;
- e) eventuali verbali di collaudo tecnico-funzionale di impianti e apparecchiature;

Qualora si tratti di incarico di collaudo statico, in corso d'opera e non:

- a) Relazione di collaudo finale accompagnata da tutti i verbali di visita (nel caso si tratti di collaudo statico in corso d'opera) il tutto in originale e copia autenticata;

Nel caso di incarico di collaudo in corso d'opera debbono essere redatti i vari verbali di visita riportanti, pedissequamente, tutte le verifiche e controlli effettuati (soprattutto per le fasi più complesse e non ispezionabili a fine lavori), su armature e getti ed in relazione a questi ultimi dovranno essere effettuati prelievi dei vari getti, in numero di tre per ciascun getto, da sottoporre a prova come dovranno essere sottoposte a prova, presso laboratori autorizzati, i ferri di armatura ad eccezione di quelli "controllati in stabilimento" che, in ogni caso, dovranno essere accompagnati da opportuno certificato d'origine in originale.

Tutta questa documentazione dovrà, opportunamente, essere allegata al verbale di collaudo finale.

ART. 3 - CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE.

Il Committente consegna al collaudatore la documentazione disponibile al momento dell'affidamento dell'incarico e per ogni consegna il collaudatore attesta il ricevimento degli atti.

La documentazione necessaria all'espletamento delle operazioni finali di collaudo, accompagnata da un apposito elenco in duplice copia, è consegnata al collaudatore dopo l'ultimazione dei lavori e in tale elenco vanno ricomprese le precedenti consegne di documenti.

Il collaudatore appone la propria firma in segno di ricevuta su una delle copie dell'elenco e al termine dell'incarico restituisce all'Ente tutti i documenti indicati nell'elenco.

Il collaudatore è responsabile della corretta tenuta della documentazione consegnata.

La documentazione necessaria per il collaudo tecnico-amministrativo è riassunta nell'allegato n. 1 al presente disciplinare.

ART. 4 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO.

Nel corso dell'esecuzione dei lavori il collaudatore esegue verifiche periodiche mediante visite, sopralluoghi e riscontri, ogniqualvolta lo ritenga opportuno, ovvero quando vengono eseguite particolari o complesse opere specialistiche e comunque con cadenza almeno trimestrale, redigendo appositi verbali.

In ordine allo svolgimento dell'incarico, per quanto riguarda il collaudo tecnico-amministrativo, le parti richiamano, per analogia, quanto previsto dal Regolamento sui Lavori Pubblici approvato con D.P.R. 207/2010 ed in particolare dall'art. 215 al 238, nonché la vigente normativa regionale in materia di LL.PP., in quanto compatibile.

Il collaudo tecnico funzionale degli impianti dovrà essere effettuato nel pieno rispetto delle specifiche norme di settore.

Il collaudo statico delle strutture dovrà essere effettuato in conformità alla normativa della Legge n. 1086/71 e alle connesse normative tecniche di dettaglio.

Qualora nel corso delle procedure di collaudo dovesse accertare vizi o difformità delle opere addebitabili alla impresa appaltatrice, il collaudatore si obbliga a darne tempestiva comunicazione al Direttore dei lavori e al Responsabile per il Committente, affinché possano effettuare le necessarie contestazioni all'appaltatore.

ART. 5 – INCOMPATIBILITÀ.

Il collaudatore dichiara espressamente, con la sottoscrizione del presente atto, di essere in possesso dei requisiti di ordine generale per assumere l'incarico professionale in oggetto, la propria regolarità contributiva, nonché di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità con l'incarico che assume.

ART. 6 - TEMPO UTILE, RITARDI, PENALITÀ.

Il collaudatore è tenuto a presentare gli elaborati di cui all'art. 2 entro (.....) mesi dalla data di ricezione di tutta la documentazione necessaria per il collaudo; il termine può essere interrotto una sola volta, in caso di richiesta di integrazione della documentazione presentata, e ricomincia a decorrere dalla data di effettiva consegna degli atti necessari per completare la documentazione stessa.

Qualora la presentazione degli elaborati venisse ritardata oltre il termine stabilito, per sola causa del collaudatore, è applicata, previa diffida, una penale pari a $x/1000$ dell'onorario per ogni giorno di ritardo; la penale è trattenuta sul saldo del compenso, nei limiti del 10% dell'importo spettante per il compenso base.

Nel caso in cui tale ritardo ecceda comunque i 30 (trenta) giorni, il Committente, previa messa in mora, decorsi inutilmente ulteriori 30 (trenta) giorni dalla stessa, si ritiene libero da ogni impegno verso il collaudatore inadempiente, senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborso spese.

ART. 7 –COMPENSI

I compensi e rimborsi dovuti al soggetto collaudatore sono determinati in base al prospetto illustrativo allegato al presente contratto da ritenersi quivi integralmente trascritto e confermato pari a complessivi € _____, così distinti:

- Visite periodiche in n° di ____ (n. ____ x € ____) =	€
- Revisione tecnico contabile pari al ____ % dell'importo revisionato =	€
- Trattazione delle riserve il ____% dell'importo delle riserve =	€
- Stesura della relazione riservata =	€
- Prove di funzionalità impianti, sopralluoghi n. ____ x € ____ =	€
- Prove su materiali e di carico, sopralluoghi n. ____ x € ____ =	€
- Compilazione certificato di collaudo finale =	€

Nel caso del collaudo statico in corso d'opera:

- Revisione dei calcoli di stabilità:	€
- Visite periodiche in n° di ____ (n. ____ x € ____) =	€
- Prove tecniche e di resistenza sui materiali =	€
- Prove di carico =	€
- Eventuali saggi volti ad accertare la buona esecuzione di opere, Sopralluoghi n. ____ x € ____ =	€
-	
- Stesura della relazione riservata (eventuale) =	€
- Compilazione certificato di collaudo finale =	€

8 - MODALITÀ DI PAGAMENTO.

Acconti in corso d'opera

Considerato che il certificato di collaudo si configura quale documento unitario che attesta la regolare esecuzione dell'intera opera, la sola certificazione conclusiva assume rilevanza anche ai fini della liquidazione delle competenze che vengono scaglionate come di seguito riportato:

- Il 10% di quanto precedentemente determinato all'atto dell'affidamento dell'incarico;
- Un ulteriore 70% del compenso determinato ed accettato in corso d'opera secondo la cadenza che verrà indicata dal tecnico incaricato, a suo insindacabile giudizio

Nel caso di rilascio di certificazioni parziali o di collaudo in corso d'opera, può essere riconosciuto in acconto al professionista un compenso ~~onerario~~ fino al 70% dei corrispettivi ed oneri accessori (spese, verifiche contabili,... etc.) come preventivamente quantizzati e riportati in contratto.

Interruzione dell'incarico

Nel caso di interruzione dell'incarico da parte del collaudatore, in assenza della certificazione di cui al punto precedente, possono essere riconosciute esclusivamente le spese sostenute e regolarmente documentate.

Ritardi nei pagamenti

In caso di ritardato pagamento dei compensi/spese pattuiti come riportato nel prospetto illustrativo dei compensi il Committente riconosce, ora per allora, la maggiorazione pari al saggio degli interessi convenuta nella misura di 3,5 (o altro convenuto) punti percentuali.

ART. 9 – NORMATIVA APPLICABILE E VOLONTÀ DELLE PARTI

1. Laddove il committente fornisca al collaudatore indicazioni e documenti attinenti alle opere oggetto di collaudo, utili al collaudatore per l'espletamento dell'incarico ad esso affidato, quest'ultimo riconosce al committente una riduzione dei propri compensi, incluso eventuali oneri accessori, nella misura del ____%;
2.;
3.;

Art. 10 - Trattamento dei dati personali

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.

Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato D.Lgs. 196/2003, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

ART. 11 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per eventuali controversie derivanti dall'applicazione della presente convenzione di incarico, sarà ricercata la soluzione in via bonaria attraverso l'intermediazione di un collegio arbitrale di tre membri di cui uno nominato da ciascuno dei contraenti il terzo, in veste di Presidente, indicato dal Presidente del Consiglio dell'Ordine professionale cui appartiene il tecnico incaricato.

In difetto di soluzione bonaria sarà competente in via esclusiva il Foro di residenza o domicilio elettivo del Committente.

ART. 12 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non esplicitamente riportato nel presente disciplinare si fa riferimento a quanto previsto dal codice civile artt. 2222 e successivi, e nelle altre disposizioni di legge che risultino applicabili.

Ai fini del presente contratto, le parti eleggono domicilio:

- a) Il Committente presso.....
- b) Il professionista presso.....

Si dà atto che il presente disciplinare sarà oggetto di registrazione esclusivamente in caso d'uso.

Letto, confermato e sottoscritto.

li _____
Committente

Il

IL COMMITTENTE

Il Committente dichiara sotto la propria responsabilità che l'incarico oggetto del presente disciplinare non è stato in precedenza affidato a soggetti o organismi professionali ovvero che eventuali precedenti sono stati regolarmente risolti.

In fede, Il committente:

IL PROFESSIONISTA

Il Professionista accettando l'incarico dichiara, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità per l'espletamento del proprio mandato professionale.

In fede, Il professionista:

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. sono espressamente approvati i seguenti articoli del disciplinare di incarico: ... (modalità di svolgimento dell'incarico); ... (onorari e modalità di pagamento); ... (volontà delle parti); ... (definizione delle controversie).

li _____

Il Committente

Il Professionista
